

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3895 del 21/07/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA ZI.MA. SNC di Mazzacani Andrea (Imp. v. OLIVARI n. 52/62) SASSUOLO (MO). Rif. Prot. n. 1406/2017 SUAP Unione Comuni del Distretto Ceramico. Rif. Prat. n. 12281/2017 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3952 del 19/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA ZI.MA. SNC di Mazzacani Andrea (Imp. v. OLIVARI n. 52/62) SASSUOLO (MO).

Rif. Prot. n. 1406/2017 SUAP Unione Comuni del Distretto Ceramico.

Rif. Prat. n. 12281/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 10/4/2017 la Ditta ZI.MA. SNC di Mazzacani Andrea, avente sede legale in comune di Sassuolo (MO), v. Olivari n. 52/62, quale gestore del nuovo impianto da ubicarsi in comune di Sassuolo, v. Olivari n. 52/62, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 14/4/2017 con prot. n. 7327;

In data 26/5/2017, con nota prot. n. 10258, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente all'impatto acustico, la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 7/6/2017 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 11145;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettuerà l'attività di montaggio macchine automatiche;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale il seguente titolo abilitativo:

- Autorizzazione generale emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, allegata alla domanda di cui sopra, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale, ai sensi della DGRER 673/2004, il Sig. Andrea Mazzacani, in qualità di legale rappresentante della ditta ZI.MA. SNC, dichiara che nello svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di A.U.A. non verranno utilizzati macchinari o impianti rumorosi;

Durante l'iter autorizzatorio è stato acquisito parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Sassuolo, prot. n. 15324 del 2/5/2017, ai fini delle emissioni in atmosfera;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta ZI.MA. SNC di Mazzacani Andrea per l'impianto ubicato in comune di Sassuolo, v. Olivari n. 52/62, che comprende il seguente titolo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06

2) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute nell'allegato di seguito elencato e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06.

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

4) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 19/7/2017 con scadenza al 19/7/2032;

5) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

6) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

7) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni del Distretto Ceramico;

8) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individua ai sensi delle vigenti "norme settoriali" la seguente Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati per il seguente titolo abilitativo:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena

b) l'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

9) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni del Distretto Ceramico, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ARIA

Ditta ZI.MA. Snc di Mazzacani Andrea (Imp. Via Olivari n. 52/62) Sassuolo (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Aria	Adesione all'Autorizzazione Generale alle Emissioni in Atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 272, punto 3 del citato Decreto Legislativo prevede che il gestore di impianti e attività in deroga, presenti preventiva domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale;

L'art.272 c.3 del D.Lgs 152/2006, prevede altresì che per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del D.P.R. 25 luglio 1991, il primo rinnovo sia effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto stesso e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti;

Spetta alla stessa Regione fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta ZI.MA. Snc di Mazzacani Andrea intende svolgere in comune di Sassuolo, Via Olivari n. 52/62, attività di montaggio macchine automatiche e relativamente alle emissioni in atmosfera, presenta la seguente configurazione:

- aspirazione sulle postazioni di saldatura che genera il punto di emissione E1 avente portata di 5.200 Nmc/h;
- aspirazione sul centro di lavoro (fresatura e foratura) che genera il punto di emissione E2 avente portata di 3.000 Nmc/h;
- un consumo di filo di saldatura di 825 Kg/anno;
- un consumo di gas di saldatura di 523 mc/anno;
- un consumo di olio emulsionabile di 20 litri/anno;
- una lavorazione di barre di alluminio di 585 Kg/anno;
- un esercizio di circa 220 g/anno.

C - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta ZI.MA. Snc di Mazzacani Andrea è autorizzata ad esercire uno stabilimento con emissioni in atmosfera, ubicato nel Comune di Sassuolo, Via Olivari n. 52/62, provincia di Modena nel rispetto dei limiti sottoindicati fissati dalla Regione Emilia Romagna con la D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e successive Deliberazioni:

E1 Saldatura:

Portata	5.200	Nm ³ /h
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Durata	8	h/g

E2 Centro di Lavoro:

Portata	3.000	Nm ³ /h
Polveri totali/Nebbie Oleose	10	mg/Nm ³
Durata	8	h/g

Relativamente alle emissioni **E1 ed E2**, la ditta ZI.MA. Snc di Mazzacani Andrea dovrà osservare le disposizioni previste dalla citata Delibera di Giunta Regionale:

- **comunicazione, 15 giorni prima, della messa a regime** degli impianti (tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad Arpae Sac Modena e Arpae Distretto Territoriale, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento);
- **esecuzione di almeno un campionamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime (relativamente a Portata e Polveri totali/Nebbie Oleose);**
- **trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni** tramite Posta Elettronica Certificata o raccomandata ad Arpae Sac Modena e Arpae Distretto Territoriale

Qualora la data di messa a regime degli impianti non coincida con quella indicata nella domanda di Adesione all'Autorizzazione Generale, la ditta è tenuta a comunicarlo, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata r.r., ad Arpae Sac Modena, ad Arpae Distretto Territoriale e al Comune territorialmente competenti, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi.

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Sono escluse dall'autorizzazione a carattere generale le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura;

Sono escluse dall'autorizzazione a carattere generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.);

Le lavorazioni di saldatura possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.);

Gli effluenti derivanti dalle lavorazioni di saldatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti valori limite: **Polveri totali = 10 mg/Nm³**.

Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni meccaniche devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione: **Polveri totali/nebbie oleose = 10 mg/Nm³**.

La ditta deve tenere costantemente aggiornato il "Registro degli indicatori di attività del Ciclo Tecnologico" (vedi sito web Provincia di Modena), referite all'insieme delle attività di lavorazioni meccaniche, con allegate copie fotostatiche delle fatture d'acquisto delle stesse.

L'Adesione all'Autorizzazione a Carattere Generale non può considerarsi valida:

- in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
- nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV,

e ai quali sono state assegnate etichette con le indicazioni di pericolo H340, H350, H360, H361, H362 (ex frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti, la Ditta dovrà comunicare preventivamente a Comune ed Arpa le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.